

stampato il 27 04 06

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 29.5.2002.
modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 31.3.2006 (artt. 32 e 47)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Disciplina dei servizi
- Art. 4 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 5 - Condizioni d'esercizio
- Art. 6 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 8 - Commissione comunale consultiva

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività
- Art. 10 - Esame teorico per gli aspiranti

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

- Art. 11 - Numero delle autorizzazioni per autovetture
- Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 13 - Contenuto del bando di concorso
- Art. 14 - Pubblicità del bando di concorso
- Art. 15 - Commissione di concorso
- Art. 16 - Comitati di vigilanza
- Art. 17 - Casi di incompatibilità
- Art. 18 - Norme di funzionamento
- Art. 19 - Insediamento della commissione ed ordine degli adempimenti
- Art. 20 - Processo verbale dei lavori della commissione
- Art. 21 - Compensi
- Art. 22 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione
- Art. 23 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando
- Art. 24 - Procedura di ammissione
- Art. 25 - Perfezionamento della domanda
- Art. 26 - Titoli di preferenza oggetto di eventuale valutazione
- Art. 27 - Prova d'esame
- Art. 28 - Svolgimento della prova
- Art. 29 - Adempimenti da osservarsi a conclusione della prova
- Art. 30 - Valutazione degli elaborati
- Art. 31 - Formazione della graduatoria
- Art. 32 - Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO III - ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

- Art. 33 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 34 - Contrassegni per le autovetture
- Art. 35 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura
- Art. 36 - Acquisizione del servizio
- Art. 37 - Collaborazione alla guida
- Art. 38 - Interruzione del trasporto
- Art. 39 - Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 40 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura
- Art. 41 - Contachilometri
- Art. 42 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

TITOLO III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

- Art. 43 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
- Art. 44 - Requisiti e ubicazione della rimessa

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

- Art. 45 - Numero delle autorizzazioni per autobus
- Art. 46 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 47 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

- Art. 48 - Caratteristiche degli autobus
- Art. 49 - Contrassegni per gli autobus
- Art. 50 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 51 - Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 52 - Inizio e sospensione del servizio con autobus
- Art. 53 - Acquisizione del servizio con autobus
- Art. 54 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA

- Art. 55 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 56 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 57 - Comportamento dell'utente durante il servizio

CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 58 - Addetti alla vigilanza
- Art. 59 - Sanzioni amministrative
- Art. 60 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 61 - Reclami sul servizio
- Art. 62 - Rinuncia all'autorizzazione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 - Approvazione del Regolamento
- Art. 64 - Abrogazioni delle disposizioni precedenti
- Art. 65 - Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Tutte quelle attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, determinando una prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli, definiti autovetture, aventi un massimo di nove posti compresi il guidatore, oppure con veicoli aventi un numero di posti superiore a nove e denominati autobus.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che viene effettuato su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità o periodicità.
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, è un trasporto pubblico non di linea, è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva e preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni. La richiesta di trasporto avviene su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità o periodicità.

Art. 3 Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Quanto non previsto nel presente regolamento rimane disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice civile, che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 5 Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Per ogni titolare di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente di autovetture è consentito il cumulo di più autorizzazioni, fino ad un massimo del 30% del numero complessivo di autorizzazioni rilasciate da questa Amministrazione comunale per le autovetture.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 6 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le richieste individuali e/o collettive di trasferimento vengono avanzate presso la sede o la rimessa del noleggiatore.
3. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

Art. 8 Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita la Commissione Comunale Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea noleggio con conducente, così composta:
 - a) Assessore competente in materia che ricopre il ruolo di presidente;
 - b) Funzionario Responsabile del Servizio competente in materia o suo delegato, che ricopre il ruolo di presidente in caso di assenza dell'Assessore;
 - c) Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato;
 - d) Due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale, uno per le associazioni artigiane ed uno per le associazioni degli industriali;
 - e) Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. Qualora le associazioni di cui alle lettere d) e e) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b) c).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia con l'inquadramento non inferiore alla categoria "C".
4. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle riunioni ulteriori esperti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti,
5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
7. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
8. Altresì la Commissione:
 - a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
 - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.
9. La Commissione dura in carica quattro anni.
10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della Commissione.

TITOLO II
IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
Capo I
LA PROFESSIONE DI
NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio;
 - c) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - d) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - e) non avere in corso procedure fallimentari e non essere stato dichiarato fallito, salvo il caso in cui sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
2. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione Comunale, che avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) avere superato con esito positivo un esame teorico, effettuato con le modalità indicate nei seguenti articoli, oppure avere ottenuto il trasferimento per atto fra vivi o mortis causa di una autorizzazione;
 - b) essere in possesso dei requisiti elencati al precedente punti 1;
 - c) avere la disponibilità di una rimessa, anche su area privata scoperta, ubicata nel territorio del Comune di San Casciano V.P., idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

ART. 10 Esame teorico per gli aspiranti

1. Gli aspiranti al rilascio di autorizzazione disponibili per l'esercizio dell'attività di noleggiatore con autovettura, devono partecipare ad un concorso pubblico e risultare idonei.

CAPO II
L'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

ART. 11 Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura l'amministrazione comunale, con atto della Giunta, sentita la commissione comunale consultiva, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare (attualmente n. 14) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.1995.

ART. 12 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni disponibili vengono assegnate in seguito a pubblico concorso, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.9.
2. L'idoneità degli aspiranti è accertata dalla Commissione di concorso, nominata con le modalità di cui all'art. 15, mediante il superamento della prova di esame di seguito indicata.
3. La prova di esame verterà sui seguenti argomenti:
 - a) conoscenza della legislazione del settore e del presente regolamento;
 - b) conoscenza della toponomastica dell'area comunale, provinciale e regionale;
 - c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico e storico del Comune;
 - d) conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. Il bando di concorso è indetto entro 180 giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico numerico delle autorizzazioni o entro il termine di novanta giorni dalla restituzione o dalla revoca, per qualsiasi motivo, di una o più autorizzazioni.
5. Del bando di concorso è data adeguata pubblicizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

ART. 13 Contenuto del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti professionali richiesti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli di preferenza da considerarsi in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione degli stessi titoli;
 - f) indicazione delle materie d'esame;
 - g) indicazione della sede e della data della prova o indicazione delle modalità di comunicazione delle stesse ai candidati;
 - h) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - i) termini entro i quali deve essere convocata la prima volta la commissione di concorso.

ART. 14 Pubblicità del bando di concorso

- 1) Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
 - 2) In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra, è effettuata, con riguardo al migliore contemperamento delle esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, mediante pubblicazione dello stesso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
 - 3) Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione, nonché trasmesso, in copia integrale, alle Amministrazioni comunali della Provincia di Firenze per la pubblicazione ai relativi albi.
 - 4) Il bando è inoltre pubblicato nei quadri delle affissioni di tutto il territorio comunale ed inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
 - 5) Il bando è infine inserito nel sito INTERNET del Comune.
- 6) Nell'ambito delle forme di pubblicazione del bando per estratto è fornita indicazione del luogo e delle modalità con le quali i candidati potranno prendere visione ed ottenere copia gratuita dell'avviso stesso in versione integrale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

15 Commissione di concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione Comunale nomina, entro il termine finale per la presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile del Servizio competente in materia, un'apposita Commissione di concorso.
- 2) La Commissione è composta:
 - a) dal Presidente, nella persona del responsabile del servizio interessato;
 - b) da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto del concorso, scelti fra dipendenti di pubbliche amministrazioni.
- 3) Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
- 4) Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica del Comune, coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali o siano rappresentanti di ordini professionali.
- 5) Almeno uno dei componenti dovrà essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità di conferimento del relativo incarico.
- 6) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da dipendenti di ruolo, prioritariamente del settore amministrativo.
- 7) Qualora nel corso dei lavori della commissione un membro cessi dalla stessa viene nominato il sostituto. Al commissario neo nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate. In ogni caso le operazioni già espletate restano valide e definitive.
- 8) Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte il membro di nuova nomina è obbligato a prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

Articolo 16- Comitati di vigilanza

1. Qualora i candidati ammessi a sostenere le prove risultino in numero elevato, le prove stesse potranno avere luogo in più locali della medesima sede, ovvero in sedi diverse.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma è costituito, per ciascun locale o ciascuna sede in cui si svolgono le prove, con provvedimento del Responsabile del Servizio, un apposito Comitato di vigilanza composto di due membri, scelti tra i componenti della Commissione stessa o tra i dipendenti in servizio presso l'Ente, ritenuti idonei all'assolvimento delle funzioni di sorveglianza, di cui un membro con funzioni di presidente ed uno con il compito di verbalizzare le operazioni espletate e gli accadimenti intervenuti.

Articolo 17 - Casi di incompatibilità

1. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro in relazione ai quali sussista un vincolo di matrimonio, di convivenza o grave inimicizia, ovvero un vincolo di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente della commissione o con alcuno dei candidati ammessi al concorso.
2. La verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, come sopra rappresentate, è operata all'atto dell'insediamento della commissione esaminatrice, preliminarmente all'inizio dei lavori, mediante sottoscrizione, ad opera di ciascuno dei membri, di apposita dichiarazione.

Articolo 18 - Norme di funzionamento

1. La commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti, esprimendosi, normalmente, con giudizio collegiale, fatto salvo l'apprezzamento soggettivo delle singole prove d'esame e la conseguente attribuzione di punteggio.
2. La concomitante presenza di tutti i componenti non risulta indispensabile quando la Commissione esaminatrice assolva ad attività non comportanti valutazioni, anche comparative, o assunzione di determinazioni.
3. I componenti la commissione ed il segretario della stessa sono tenuti ad osservare il segreto ed il più stretto riserbo sulle operazioni svolte in seno alla medesima, nonché sui criteri e sulle determinazioni adottate.
4. Il presidente della commissione ha il compito di dirigerne e coordinarne l'attività, nonché di intrattenere i rapporti con l'amministrazione e con i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
5. Tutti i componenti della commissione sono posti sullo stesso piano funzionale, con identici poteri e facoltà, fatto salvo quanto specificato al precedente comma.
6. Il Segretario della commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati inerenti alla procedura concorsuale, conformemente alle indicazioni rese dal presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni svolte.

Articolo 19 - Insediamento della commissione e ordine degli adempimenti

1. La Commissione giudicatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa idonea comunicazione trasmessa a ciascun membro.
2. All'atto della seduta di insediamento, il segretario della commissione provvede, mediante estrazione di copie presso l'ufficio competente, a dotare i singoli membri dell'atto di indizione del concorso, del provvedimento di ammissione dei candidati e di ogni altro atto e documento utile allo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori di competenza:
 - a. verifica dell'insussistenza di cause generali e speciali d'incompatibilità fra i componenti la commissione, con produzione di apposita dichiarazione in tal senso;
 - b. acquisizione dell'elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione di apposita dichiarazione d'insussistenza di cause d'incompatibilità tra i componenti la commissione ed i concorrenti ammessi;
 - c. presa visione dell'atto di indizione concorsuale e del relativo bando, nonché del sistema normativo e disciplinatorio di riferimento;

- d. determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli di preferenza, nonché dei criteri e delle modalità di valutazione degli argomenti oggetto della prova;
- e. individuazione del calendario della prova, se non già determinato nel bando di concorso, e del termine del procedimento concorsuale, che deve essere reso noto ai candidati in occasione della prova d'esame e contenuto entro il limite massimo di sei mesi dalla prova, salvo giustificato motivo;
- f. esperimento della prova teorica;
- g. valutazione della prova, con attribuzione della relativa votazione a ciascun candidato;
- h. eventuale valutazione dei titoli di preferenza prodotti dai candidati che abbiano partecipato alla prova, con attribuzione del relativo punteggio;
- i. formulazione della graduatoria finale di merito e comunicazione ai candidati;
- j. trasmissione degli atti e dei verbali alla struttura competente.

Articolo 20 - Processo verbale dei lavori della commissione

1. Di tutte le operazioni assolate e delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto a cura e sotto la responsabilità del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti della commissione e dal segretario stesso.

Articolo 21 - Compensi

1. I compensi spettanti ai membri esperti ed al Segretario della commissione esaminatrice, ai membri aggiunti ed ai componenti dei comitati di vigilanza sono determinati, con atto della Giunta comunale.
2. Al Responsabile del servizio svolgente le funzioni di presidente non spetta alcuno dei compensi di cui al presente articolo, in quanto compito istituzionalmente attribuito.
3. E' fatta salva l'attribuzione a tutti i componenti dell'eventuale trattamento di missione e di trasferta qualora la prova si svolga fuori dal territorio comunale, nonché di vitto, qualora i lavori si protraggano oltre l'orario ordinario di lavoro e si svolgano in sede.
4. Tutte le prestazioni inerenti il concorso effettuate dai componenti della commissione che siano dipendenti si considerano rese in orario di lavoro ordinario; eventuali prestazioni rese in orario straordinario si considerano retribuite con le indennità.

Art. 22 Modalità di presentazione della domanda di ammissione

- 1) La domanda di ammissione e gli eventuali documenti allegati possono essere presentati direttamente all'Ufficio del protocollo, oppure inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino della Regione Toscana.

- 2) La data di presentazione dell'istanza è determinata e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante o dal timbro datario del Comune se presentata direttamente o dalla data di trasmissione con fax.
- 3) Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo o con una giornata di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale utile. In tal caso sarà allegata alla domanda apposita dichiarazione dell'ufficio interessato, in carta libera, dalla quale risulti il periodo di interruzione e ripresa del servizio.
- 4) La domanda spedita a mezzo posta entro i termini di scadenza, si considera prodotta in tempo utile purché pervenuta entro il giorno antecedente l'inizio delle procedure concorsuali. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 5) Le modalità del presente articolo devono essere osservate anche per l'integrazione ed il perfezionamento delle istanze.

Articolo 23 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando

1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, qualora se ne ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto del responsabile della struttura competente in materia, adeguatamente motivato.
2. Della proroga e della riapertura del termine viene data comunicazione al pubblico con le stesse forme di pubblicità previste per il bando di concorso; nelle ipotesi di rettifica e revoca, si procederà con modalità adeguate a seconda dei contenuti oggetto di rettifica, individuando, in caso di revoca, congrue forme di comunicazione ai candidati già istanti.

Articolo 24 - Procedura di ammissione

1. La verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente regolamento e dal bando di concorso avviene a cura dell'ufficio competente in materia.
2. Tale verifica viene effettuata solo per le domande che risultino trasmesse al Comune entro il termine massimo previsto dal bando di concorso, con l'osservanza delle modalità stabilite. Per le domande trasmesse oltre tale termine il responsabile si limita a prendere atto di tale circostanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso, e a darne comunicazione ai candidati esclusi.
3. L'ammissione o la motivata esclusione del candidato è determinata, con apposito atto, dal responsabile del servizio competente in materia.
4. L'esclusione è comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, riportante la motivazione della mancata ammissione.
5. Il resto dei candidati si intende ammesso senza ulteriore comunicazione.

Articolo 25 - Perfezionamento della domanda

1. Qualora la domanda presenti carenze nelle dichiarazioni o nei documenti, dovrà essere prodotta, a pena di definitiva esclusione dal concorso, l'integrazione nel termine assegnato, che non può essere posteriore all'inizio della prova del concorso.
2. La richiesta di integrazione è trasmessa al candidato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma.
3. Non saranno in ogni caso sanabili e comporteranno l'esclusione dal concorso le omissioni relative: all'indicazione del concorso, ai dati anagrafici e di residenza del candidato, alla sottoscrizione della domanda.

ART. 26 Titoli di preferenza oggetto di eventuale valutazione

La Commissione di concorso procede, prima dell'espletamento della prova, alla determinazione dei criteri per la valutazione dei seguenti titoli di preferenza che saranno esaminati e valutati soltanto in caso di parità della graduatoria di merito formata a seguito della valutazione della prova:

- a) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - b) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporti pubblici di linea;
 - c) essere in possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da questo Comune da almeno due anni;
 - d) frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovato dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale e di un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato, per le infrazioni depenalizzate;
2. In caso di verificata esistenza di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, in relazione alla frequenza ed alla gravità delle stesse, la Commissione di concorso riduce il punteggio assegnato.
3. Per i titoli del servizio prestato indicati al comma 1 lett. a) e b) sono attribuiti fino ad un massimo di punti 6 (sei). Nel computo le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno valutate ad anno intero, mentre saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi.
4. Per il titolo del possesso di altre autorizzazioni nel Comune di cui al comma 1 lett.c) è attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 2.
5. Per la valutazione delle infrazioni di cui al comma 1 lett.d) alle norme sulla circolazione stradale saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- a) A coloro che non sono incorsi in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, né penali, né amministrative verranno assegnati punti 2 (due).
- Il punteggio si riduce secondo i criteri che saranno stabiliti dalla commissione di concorso e la riduzione sarà graduata in relazione alla gravità ed alla frequenza delle infrazioni.
6. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, fino ad un massimo di dieci punti.

ART. 27 Prova d'esame

1. La data di esecuzione della prova, qualora non già riportata dal bando di concorso, è determinata dalla commissione di concorso e comunicata ai candidati ammessi tramite lettera raccomandata con avviso ricevimento, con un preavviso di almeno quindici giorni. Fa fede a tale scopo la data dell'ufficio postale accettante. Nella lettera di convocazione i concorrenti devono essere avvertiti di presentarsi muniti di documento di identificazione.
2. La seduta della prova non è pubblica.

ART.28 Svolgimento della prova

1. Per la prova la commissione predispone, immediatamente prima della prova d'esame, tre tracce se gli esami hanno luogo in un una sola sede e una sola traccia se gli esami hanno luogo in più sedi, che, appena formulate sono chiuse in pieghi sigillati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
2. La formulazione delle tracce avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a

decisioni unanimi, il presidente sottopone al voto della commissione le varie proposte avanzate dai commissari.

3. All'ora stabilita per la prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento dell'identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Quindi, nel caso siano state formulate tre tracce, il presidente della commissione presenta le buste a un candidato designato dagli stessi perché sorteggi l'elaborato da svolgere.
4. Non è consentita l'ammissione di candidati alla prova una volta provveduto all'estrazione del compito.
5. Allo svolgimento della prova la commissione assegna un tempo massimo variabile in relazione alla prova da sostenere.
6. Gli elaborati e le eventuali relative minute devono essere scritti, a pena di nullità, su carta recante il timbro del Comune e la firma di un componente la commissione, o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
7. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, nè consultare appunti, pubblicazioni od altri testi non espressamente autorizzati dalla commissione.
8. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del comma precedente è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice ed il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri, compreso il segretario, devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui la commissione lo ritenga necessario, la sorveglianza viene effettuata anche da dipendenti comunali, che non si trovino nei casi incompatibilità previsti per i membri della commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione degli elaborati.

Articolo 29 - Adempimenti da osservarsi a conclusione della prova

1. Al candidato sono consegnate due buste, di cui una piccola contenente un foglietto ed una grande.
2. Il candidato, dopo avere svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione od altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande, che chiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di ricevimento.
3. Tutte le buste sono riunite in un plico sigillato e firmato dal presidente e da un componente la commissione ed affidato per la custodia al segretario della stessa.

Articolo 30 - Valutazione degli elaborati

1. La commissione esaminatrice, nelle sedute in cui si riunisce per la revisione degli elaborati, alla presenza di tutti i componenti e del segretario verifica l'integrità dei plichi e delle singole buste ove sono contenuti gli elaborati.
2. Inizia quindi l'apertura di ogni busta grande, provvedendo prima di passare all'apertura della busta successiva a:
 - a) contrassegnare la busta con un numero progressivo;

- b) all'apertura della busta contenente la prova ed all'apposizione dello stesso numero su ciascuno dei fogli in essa contenuti e sulla busta interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente;
 - c) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal presidente, degli elaborati;
 - d) alla contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
 - e) all'annotazione del voto, in cifre e in lettere, sull'elaborato, con l'apposizione della firma di tutti i membri della commissione e del segretario, che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Il riconoscimento dei candidati è operato a conclusione di tutta l'attività valutativa e dell'attribuzione dei conseguenti giudizi.
 4. Sulla scheda contenente le generalità dei candidati viene riportato il numero progressivo agli stessi attribuito. Il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero progressivo attribuito all'elaborato;
 - b) la votazione assegnata;
 - c) il nome del concorrente che ne è risultato l'autore.
 L'elenco viene firmato da tutti i componenti la commissione e dal segretario.
 6. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle presenti norme viene fatto constare nel verbale.
Nello stesso vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente comma, che viene allegato.

ART.31 Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti idonei al termine della prova d'esame o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

La graduatoria si forma valutando la prova. Per esprimere il proprio giudizio sulla prova, ogni commissario dispone di 10 punti.

Qualora nella graduatoria finale di assegnazione delle autorizzazioni risulti una situazione di parità verranno valutati i titoli di preferenza di cui all'art.26 del presente regolamento.

La graduatoria del concorso è unica.

Il responsabile della struttura competente in materia, con propria determinazione provvede all'approvazione delle operazioni, sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva la graduatoria degli idonei e dispone l'assegnazione delle autorizzazioni.

Tutti i verbali delle sedute della commissione, redatti in unico originale a cura del segretario sono firmati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i componenti e dal segretario sono conservati presso l'ufficio competente in materia.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di eventuali azioni impugnative.

L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro i successivi 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

La graduatoria ha validità un anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.9 del presente Regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa, anche su area privata scoperta, sul territorio comunale di San Casciano V.P., nonché alla dimostrazione della proprietà o della disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 32 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto i sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.
4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.
5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività, oppure a favore di un terzo designato in accordo tra gli eredi, nel termine perentorio di due anni, e purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività. Durante il periodo che precede il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore di età, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della domanda all'ufficio competente ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede o dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.
 - c. Il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività di noleggiatore.
7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere cinque anni, prima di concorrere all'assegnazione di una nuova autorizzazione da parte dello stesso o da altro Comune, oppure prima di ottenere una nuova autorizzazione per trasferimento per atto fra vivi.
8. E' escluso dalle disposizioni del precedente comma il titolare di licenza taxi e assegnatario di autorizzazione di noleggio con conducente, purché riconsegna la licenza di taxi al Comune che l'aveva rilasciata e che non svolga contemporaneamente le due attività.

Capo III
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON

AUTOVETTURA

Art. 33 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio competente rilascia apposito nulla-osta per le relative operazioni di immatricolazione.
4. In tali ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
5. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 34 Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo recante le seguenti scritte:
 - "N.C.C. "(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)
 - "Comune di San Casciano in Val di Pesa " e lo stemma dello stesso.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta inamovibile, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore della carrozzeria del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di San Casciano V.P." e nella parte inferiore, "N.N.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione.
3. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili. Gli stessi devono essere conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
4. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 35 Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 36 Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 37 Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza della normativa del settore.

Art. 38 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 39 Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle etc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

Art. 40 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 41 Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 42 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per

almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la sostituzione del mezzo avvenga con mezzo locato presso altri titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di San Casciano V.P. o dai Comuni con questo confinanti;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non ecceda il tempo necessario per la riparazione e comunque non superi un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità;
 - e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di ncc del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con vettura sostitutiva deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Capo I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

Art. 43 Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 44 Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee, anche su area privata scoperta, e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L'ubicazione della rimessa dovrà essere:
 - a) nel territorio comunale di San Casciano in Val di Pesa, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro Comune e sede secondaria nel comune di San Casciano in Val di Pesa;
 - b) nel territorio comunale di San Casciano in Val di Pesa o di uno dei Comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;
3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Capo II L'AUTORIZZAZIONE

ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

Art. 45 Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 46 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carta legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:
 - a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di San Casciano V.P.;
 - b) dispongano della rimessa per il ricovero dei mezzi nel territorio comunale;
 - c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di San Casciano V.P., ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di noleggio;
 - d) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall' art. 5 comma 3 D.M. 448 20/12/1991;
 - e) sia verificata l'idoneità morale;
 - f) Il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi le seguenti :
 - n.1 autorizzazione per coloro che non ne possiedono alcuna o per coloro che sono titolari di una sola autorizzazione;
 - n.2 autorizzazioni per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni
 - n.3 autorizzazioni per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 47 Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato nel rispetto di una delle seguenti condizioni relative al cedente:
 - a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione comunale da almeno cinque anni;
 - b) il cedente abbia compiuto i sessanta anni ;
 - c) il cedente sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
 - d) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.
4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.

5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per atto fra vivi, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla voltura a proprio nome di una già esistente.

Capo III

L'ESECIZIO DEL SERVIZIO CON

AUTOBUS

Art. 48 Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 49, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art.8, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 49 Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo, recante le seguenti scritte:
 - "Comune di San Casciano in Val di Pesa " a caratteri neri;
 - lo stemma del Comune;
 - il numero della licenza a caratteri neri;
 - "N.C.C." di colore rosso.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di San Casciano V.P." ;
 - al centro lo stemma del Comune ;

- nella parte inferiore, "N.N.C" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione seguito dalla lettera "A".
- 3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria esterna e resa inamovibile.
- 4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili. Inoltre devono essere conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
- 5. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 50 Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

Per la sostituzione di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di San Casciano V.P. o da Comuni con questo confinanti;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
 - c) Il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
 - d) Il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
 - e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di ncc del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.
2. L'autorizzazione alla sostituzione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 51 Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.

- 1. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne informato il cliente.

Art. 52 Inizio e sospensione del servizio con autobus

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.
- 2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 53 Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

Art. 54 Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. E' consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON

CODUCENTE

Capo I VALIDITA' E VERIFICA

Art. 55 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata. Ogni cinque anni l'impresa viene però sottoposta alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla legge e dal presente regolamento, nonché ad una verifica dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, e ad una verifica estetica dei veicoli secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Nel quin quennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione presenta copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'avvenuta revisione annuale.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca della stessa autorizzazione.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1 venga accertato che il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente regolamento, su istanza del titolare, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
5. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini indicati nella richiesta di verifica periodica, la documentazione di cui al comma 1, ovvero il veicolo risulti in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di

notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca della autorizzazione stessa.

Capo II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 56 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1 Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - f) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - g) mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
 - h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - j) tenere a bordo l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - k) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salva espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi soltanto su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o dei cani guida per ciechi;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 57 Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare, o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo III VIGILANZA SUL SERVIZIO E

SANZIONI

Art. 58 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di San Casciano V.P. e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art.59 Sanzioni amministrative

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.
2. Per le modalità di pagamento, inoltre degli scritti difensivi ed ogni altra procedura si applica la L.24 novembre 1981 n.689.

Art. 60 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 61 Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 62 Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione come previsto dall'art. 1 della delibera C.R. 1° Marzo 1995, n. 131.

Art. 64 Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente" concernenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente.

Art. 65 Norme transitorie

Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art. 4 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dagli artt. 34 e 49. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.